



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA

STATUTO SEZIONALE

Adottato dall'Assemblea dei Soci della Sezione: *Ivrea 12 gennaio 2007*

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI: *Milano 7 febbraio 2009*

Depositato all'Ufficio del Registro di Ivrea in data 02.07.2012 Rep. n. 210661 Racc. n. 37752

INDICE GENERALE

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

- [Art. 1 – Costituzione e denominazione](#)
- [Art. 2 – Finalità](#)
- [Art. 3 – Stemma](#)
- [Art. 4 – Sede sociale](#)
- [Art. 5 – Personalità giuridica e ordinamento](#)

TITOLO II – DEI SOCI

- [Art. 6 – Soci](#)
- [Art. 7 – Diritti e doveri dei soci](#)
- [Art. 8 – Perdita della qualifica di socio](#)
- [Art. 9 – Rinvio al Regolamento sezionale](#)

TITOLO III – DELLA SEZIONE

- [Art. 10 - Organi della Sezione](#)
- [Art. 11 – Assemblea dei Soci](#)
- [Art. 12 – Consiglio Direttivo](#)
- [Art. 13 – Presidente](#)
- [Art. 14 – Vicepresidente](#)
- [Art. 15 – Tesoriere](#)
- [Art. 16 – Segretario](#)
- [Art. 17 – Collegio dei Revisori dei conti](#)
- [Art. 18 – Delegati](#)
- [Art. 19 – Rinvio al Regolamento sezionale](#)

TITOLO IV – DELLE SOTTOSEZIONI

- [Art. 20 – Costituzione e funzionamento](#)
- [Art. 21 – Scioglimento delle sottosezioni](#)
- [Art. 22 – Rinvio al Regolamento sezionale](#)

TITOLO V – DEL PATRIMONIO

- [Art. 23 - Patrimonio](#)
- [Art. 24 – Amministrazione.](#)

[Art. 25 – Rinvio al Regolamento sezionale](#)

TITOLO VI – DELLE SCUOLE

[Art. 26 – Costituzione e funzionamento](#)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

[Art. 27 – Cariche ed incarichi sociali](#)

[Art. 28 – Sanzioni disciplinari, ricorsi e controversie](#)

[Art. 29 – Regolamento sezionale](#)

[Art. 30 – Modifiche allo Statuto](#)

[Art. 31 – Scioglimento della Sezione](#)

[Art. 32 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore](#)

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

L'associazione, denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Ivrea", con sigla "CAI - Sezione di Ivrea", qui di seguito denominata anche "Sezione", è struttura periferica del Club Alpino Italiano, qui di seguito denominato anche "CAI", di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano "Club Alpino Italiano - Regione Piemonte".

L'associazione è la continuatrice dell'opera della "Sezione Canavesana del CAI", fondata in Ivrea nel 1875.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, indipendente, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è improntata a principi di democraticità; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, e la tutela del loro ambiente naturale.

Provvede a svolgere le attività e a promuovere le iniziative atte a perseguire le finalità proprie, a favore sia dei propri soci e sia di altri, secondo quanto indicato nel Regolamento Sezionale e nello Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, di cui si propone gli scopi generali.

Art. 3 – Stemma

Lo stemma dell'associazione richiama lo stemma del Club Alpino Italiano.

Il Regolamento Sezionale descrive lo stemma e disciplina il suo utilizzo.

Art. 4 – Sede sociale

L'Associazione ha sede legale e sociale in Ivrea.

Art. 5 – Personalità giuridica e ordinamento

La Sezione di Ivrea è soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica e di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 6 – Soci

I soci della Sezione sono contemporaneamente anche soci del Club Alpino Italiano.

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Le persone giuridiche possono essere iscritte alla Sezione come soci benemeriti.

E' ammessa l'adesione di cittadini stranieri.

I soci delle sottosezioni sono a tutti gli effetti soci della sezione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Sezione; devono ottemperare alle norme dell'ordinamento sezionale ed alle disposizioni adottate dai competenti organi sezionali; assumono altresì l'impegno di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché dei regolamenti e delle

disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del CAI e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati a adottare.

2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali della Sezione e del CAI; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta e educata convivenza.
3. I soci hanno diritto ad assumere cariche ed incarichi nella Sezione e negli organi della struttura centrale e delle altre strutture periferiche del Club Alpino Italiano, a norma dei rispettivi ordinamenti.
4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale della Sezione o di ogni altra struttura centrale o periferica del CAI, anche in caso di loro scioglimento e liquidazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito; per morte del socio; per dimissioni; per morosità; per provvedimento disciplinare; per ogni eventuale altro motivo previsto nell'ordinamento del CAI e delle sue strutture periferiche.

Il socio moroso perde tutti i diritti previsti per i soci del CAI.

Art. 9 – Rinvio al Regolamento sezionale

Il Regolamento sezionale dispone sulle modalità di adesione al Club Alpino Italiano delle persone fisiche e delle persone giuridiche e di perdita della qualifica di socio; sulle quote associative e sui contributi ordinari e straordinari; sul tesseramento; sui diritti e sui doveri dei soci; su ogni altra norma discendente dall'appartenenza alla Sezione ed al CAI.

TITOLO III – DELLA SEZIONE

Art. 10 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il regolamento della Sezione stabilisce le condizioni di partecipazione, di eleggibilità e di incompatibilità.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni della sezione.

In particolare, l'Assemblea dei Soci:

- provvede all'assegnazione delle cariche elettive di sua competenza, a norma del Regolamento Sezionale
- delibera le quote associative per la parte di competenza della Sezione
- adotta i programmi di indirizzo della Sezione
- approva i bilanci preventivi e consuntivi della Sezione
- delibera sulla costituzione o modificazione di vincoli reali relativi al patrimonio della Sezione
- adotta l'ordinamento sezionale e le sue modifiche
- delibera sullo scioglimento della Sezione
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale, secondo quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano; il Regolamento Sezionale stabilisce le modalità di convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, che dirige nell'osservanza dell'Ordinamento sezionele, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e delle disposizioni di legge vigenti.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- promuove le iniziative e le manifestazioni atte a raggiungere gli scopi sociali dell'associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e dell'ordinamento sezionele;
- propone all'Assemblea l'adozione dell'ordinamento sezionele e delle sue successive modifiche;
- gestisce il patrimonio della sezione e presenta i bilanci consuntivi e preventivi all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- propone la quota associativa annuale;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere
- approva la nomina del Segretario, su proposta del Presidente;
- delibera la costituzione di organi tecnici consultivi e di commissioni aventi competenza in specifiche attività sezionali e la delega di specifici incarichi a soci della sezione, regolamentando poteri, finalità e funzioni;
- esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento sezionele.

Il Consiglio Direttivo si compone di 12 componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.

In particolare, il Presidente:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo
- coordina le attività sezionali
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento sezionele.

In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 14 – Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 15 – Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione finanziaria della sezione.

In particolare, il Tesoriere:

- supporta il Consiglio Direttivo nelle decisioni di spesa
- firma i mandati di pagamento
- redige e sottoscrive i bilanci consuntivi e di previsione
- esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento sezionele.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, con diritto al voto consultivo.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 18 – Delegati

I Delegati rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Regionale dei Delegati. Sono eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci della Sezione, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Il Presidente della Sezione è Delegato di diritto.

Art. 19 – Rinvio al Regolamento sezionele

Il Regolamento Sezionale stabilisce la durata del mandato, le norme di funzionamento dei singoli organi, le norme e le condizioni di eleggibilità, ed ogni altra disposizione relativa.

TITOLO IV – DELLE SOTTOSEZIONI

Art. 20 – Costituzione e funzionamento

A norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI il Consiglio direttivo può deliberare la costituzione di sottosezioni; le sottosezioni fanno parte integrante della sezione.

I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti e doveri dei soci della sezione.

La Sottosezione non può in ogni caso intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale.

Art. 21 – Scioglimento delle sottosezioni

La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o del Consiglio direttivo sezionele, a norma e con le procedure previste dal Regolamento sezionele e dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

Art. 22 – Rinvio al Regolamento sezionele

Il Regolamento Sezionale disciplina i rapporti tra sezione e sottosezione, l'organizzazione della stessa e il grado di autonomia anche patrimoniale; elenca le Sottosezioni regolarmente costituite.

TITOLO V – DEL PATRIMONIO

Art. 23 - Patrimonio

L'associazione ha un proprio patrimonio, e può acquistare, possedere e alienare beni, mobili od immobili, ed ogni altro diritto reale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Sezione può disporre delle entrate sociali e di ogni altro tipo di entrate, anche derivanti da attività economiche intraprese a tal fine.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Art. 24 – Amministrazione.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello di previsione, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

I bilanci devono esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione.

Art. 25 – Rinvio al Regolamento sezionale

Il Regolamento Sezionale stabilisce le modalità di gestione del patrimonio, le norme sull'approvazione dei bilanci, ed ogni altra disposizione relativa.

TITOLO VI – DELLE SCUOLE

Art. 26 – Costituzione e funzionamento

Le Scuole Sezionali sono rette dai propri regolamenti che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 – Cariche ed incarichi sociali

Cariche ed incarichi si intendono svolti con prestazioni personali volontarie e completamente gratuite.

Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza alcun vincolo di mandato.

Sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi solo i soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni sociali compiuti.

Il regolamento della sezione stabilisce, secondo i principi indicati nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI, le ulteriori condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, la durata delle cariche, le cause di decadenza, le modalità di elezione e di nomina, ed ogni altra norma relativa.

Art. 28 – Sanzioni disciplinari, ricorsi e controversie

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che non si attiene agli impegni assunti con l'adesione alla Sezione ed al Club Alpino Italiano le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento disciplinare.

Il Regolamento disciplinare stabilisce anche le procedure e le norme da seguire per presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari e per dirimere ogni altra eventuale controversia relativa alla vita sociale sorta tra i Soci o tra i Soci e gli organi della sezione.

Art. 29 – Regolamento sezionale

Il Regolamento sezionale dettaglia i principi contenuti nel presente Statuto, definendo le norme e le procedure necessarie in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

Il Regolamento sezionale può rimandare a specifici regolamenti.

Art. 30 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Il Regolamento sezionale stabilisce le procedure e le norme da adottare per le modifiche allo Statuto.

Art. 31 – Scioglimento della Sezione

La Sezione può essere sciolta con le modalità e con le conseguenze previste dal presente Statuto e dal Regolamento sezionale e dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 32 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

Per tutto quanto non è espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento Sezionale si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le norme emanate dai competenti organi sociali.

Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.